Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 11 marzo 1932 - Anno X** **Numero 59**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	**108**	**63**	**45**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**72**	**45**	**31,50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Telefoni-centralino: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Società Ed. Internazionale, piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: Smareglia, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Eman. n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore, via Savoia n. 131.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Editr. Internazionale, via Garibaldi n. 20; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; Soc. An. Treves-Treccani-Tumminelli, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 gennaio 1932, n. 136.
Approvazione degli Accordi italo-bulgari del 19-20 maggio 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati tra l'Italia e la Bulgaria in data 19-20 maggio 1931:

1° Scambio di note per l'applicazione della clausola della nazione più favorita ai traffici commerciali fra le Colonie e i possedimenti italiani e la Bulgaria;

2° Scambio di note per l'esenzione dal visto consolare dei certificati di origine che accompagnano le merci dall'uno all'altro dei due Paesi;

3° Scambio di note inteso ad estendere alle Colonie e ai possedimenti italiani le disposizioni dell'Accordo di cui al precedente n. 2.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto alle condizioni e nei termini stabiliti per l'entrata in vigore degli Accordi medesimi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

IL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA

N. 1709 Sofia, le 20 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que mon Gouvernement, désireux de favoriser les échanges de produits entre la Bulgarie et les Colonies et possessions italiennes, propose que, jusqu'à la conclusion d'un pacte qui vient à régler en voie stable les rapports commerciaux entre l'Italie et la Bulgarie, les échanges susdits viennent a s'effectuer sur la base du réciproque traitement de la nation la plus favorisée.

A telle fin je suis prêt à déclarer à Votre Excellence, au nom de mon Gouvernement, que les produits originaires et en provenance de la Bulgarie seront admis, à partir de la date de la présente, à l'importation dans les Colonies et possessions italiennes au bénéfice du traitement douanier le plus favorable que les Colonies et possessions accordent ou accorderont à l'avenir aux produits originaires et en provenance du Pays étranger le plus favorisé.

Toutefois pareil traitement ne donnera pas droit à la Bulgarie d'invoquer les faveurs spéciales qui, en matière de tarif douanier, sont réservées ou pourront être réservées aux produits de la Métropole et des Colonies et possessions, ni les avantages spéciaux que les Colonies et possessions italiennes concèdent ou entendent concéder à l'avenir aux marchandises provenant d'un Pays limitrophe à titre de trafic de frontière, comme non plus les faveurs spéciales que le Gouvernement des Iles italiennes de la Mer Egée, pour faciliter le trafic entre les iles mêmes et la côte turque de l'Anatolie, puisse accorder à l'importation des produits provenant de la susdite zone et destinés à être consommés dans les îles susmentionnées.

Je prie maintenant Votre Excellence de vouloir me faire connaître si le Gouvernement bulgare accepte la proposition de mon Gouvernement.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

G. Cora.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Fani.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA
AL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA

N. 332-51-II Sofia, le 20 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

Par note en date d'aujourd'hui, Votre Excellence a bien voulu me communiquer, au nom du Gouvernement italien, ce qui suit:

« J'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que mon Gouvernement, désireux de favoriser les échanges de produits entre la Bulgarie et les Colonies et possessions italiennes, propose que, jusqu'à la conclusion d'un pacte qui vient à régler en voie stable les rapports commerciaux entre l'Italie et la Bulgarie, les échanges susdits viennent a s'effectuer sur la base du traitement réciproque de la nation la plus favorisée.

A telle fin je suis prêt à déclarer à Votre Excellence, au nom de mon Gouvernement, que les produits originaires et en provenance de la Bulgarie seront admis, à partir de la date de la présente, à l'importation dans les Colonies et possessions italiennes au bénéfice du traitement douanier le plus favorable que les Colonies et possessions accordent ou accorderont à l'avenir aux produits originaires et en provenance du Pays étranger le plus favorisé. Toutefois, pareil traitement ne donnera pas droit à la Bulgarie d'invoquer les faveurs spéciales qui, en matière de tarif douanier, sont réservées ou pourront être réservées aux produits de la Mère Patrie et des ses Colonies et possessions, ni les avantages spéciaux que les Colonies et possessions italiennes concèdent ou entendent concéder à l'avenir aux marchandises provenant d'un Pays limitrophe à titre de trafic de frontière, comme non plus les faveurs spéciales que le Gouvernement des îles italiennes de la Mer Egée, pour faciliter le trafic entre les îles mêmes et la côte turque de l'Anatolie, puisse accorder à l'importation des produits provenant de la susdite zone et destinés à être consommés dans les îles susmentionnées ».

En prenant acte de la communication que Vous venez de me faire, j'ai l'honneur de communiquer à Votre Excellence que mon Gouvernement accepte volontiers la proposition du Gouvernement italien et à telle fin déclare qu'à partir de la date de la présente et jusqu'à la conclusion d'un pacte définitif de commerce italo-bulgare, il est prêt à consentir à ce que les produits originaires et en provenance des Colonies et possessions italiennes soient admis à l'importation en Bulgarie au bénéfice du traitement douanier le plus favorable que la Bulgarie accorde ou accordera à l'avenir aux produits originaires et en provenance du Pays étranger le plus favorisé.

Toutefois, il reste entendu que pareil traitement ne donnera pas droit aux Colonies et possessions italiennes d'invoquer les avantages spéciaux que la Bulgarie concède ou entend concéder à l'avenir aux marchandises d'un Pays limitrophe, à titre de trafic de frontière, ou à celles d'un tiers Pays qui soit lié à elle par une union douanière.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Bouroff.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Fani.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA
AL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA

N. 330-51-II Sofia, le 19 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Royal de Bulgarie, désireux de favoriser les relations commerciales entre la Bulgarie et l'Italie, verrait avec plaisir la conclusion avec le Gouvernement Royal italien d'un Accord stipulant, à titre de réciprocité, les règles suivantes:

1. Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties contractantes destinées à l'autre sont exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. Si, dans des cas exceptionnels, il se rend nécessaire d'exiger la légalisation consulaire desdits certificats, les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un successif échange de notes.

5. L'arrangement pourra être dénoncé à tout moment et demeurera exécutoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

Je serais reconnaissant d'être informé si le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède et je me permets de proposer dans ce cas, que cette note et la réponse que vous voudrez bien me faire parvenir au nom du Gouvernement Royal soient considérées comme un arrangement passé à ce sujet entre les deux Gouvernements.

Ci-joint la liste des Autorités bulgares autorisées à délivrer les certificats d'origine.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

BOUROFF.

Les Autorités bulgares autorisées de délivrer les certificats d'origine sont:

1. Les Chambres de commerce et d'industrie.
2. Les Autorités vétérinaires, en ce qui concerne les produits crus d'animaux.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

IL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA

N. 1708 Sofia, le 19 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

Par Votre note d'aujourd'hui Vous m'avez fait connaître qeu le Gouvernement de Bulgarie, désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Bulgarie, verrait avec plaisir la conclusion d'un accord avec le Gouvernement Royal italien stipulant à title de réciprocité les règles suivantes:

1. Les certificats d'origine qui accompagnent les marchandises d'une des Parties contractantes destinées à l'autre sont exemptés de la formalité du visa consulaire.

2. Si, dans des cas exceptionnels, il se rend nécessaire d'exiger la légalisation consulaire des dits certificats, les deux Gouvernements s'engagent à exempter les dits certificats du payement des droits de légalisation.

3. La même exemption aura lieu lors de la légalisation des factures commerciales pour les cas où une telle légalisation est requise.

4. Le présent arrangement entrera en vigueur à une date qui sera établie par un successif échange de notes.

5. L'arrangement pourra être dénoncé à tout moment et demeurera exécutoire jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jour de sa dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En réponse à la dite note j'ai l'honneur de Vous faire part que le Gouvernement Royal, également désireux de favoriser les relations commerciales entre l'Italie et la Bulgarie, accepte tout ce qui précède, ainsi que la proposition que Votre note d'aujourd'hui et la présente soient considérées comme un arrangement passé à titre de réciprocité entre les deux Gouvernements sur la matière qui en forme l'objet.

Ci-joint la liste des Autorités italiennes autorisées à délivrer les certificats d'origine.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

G. CORA.

AUTORITÉS ITALIENNES AUTORISÉES A DÉLIVRER LES CERTIFICATS D'ORIGINE.

1. *Dans les Royaume*:
   a) les Bureaux de Douane;
   b) les Conseils et Bureaux Provinciaux de l'Economie Nationale.
2. *Dans les Colonies et possessions*:
   a) Les Autorités de Douane;
   b) Les Chambres de Commerce (seulement pour le territoire de la Cyrénaique).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

IL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA

N. 1710 Sofia, le 20 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'accord intervenu entre l'Italie et la Bulgarie par échange de Notes en date 20 mai a. c. pour régler, sur la base de réciprocité, la matière de la légalisation consulaire des certicats d'origine et des factures commerciales destinées à accompagner les marchandises dirigées par un des deux Pays à l'autre, j'ai l'honneur de proposer, au nom de mon Gouvernement, que le dit accord ait plein effet également pour ce qui concerne les certificats d'origine et les factures commerciales destinés à accompagner les marchandises bulgares dirigées dans les Colonies et Possessions italiennes et les marchandises des Colonies et Possessions italiennes dirigées en Bulgarie.

Il devrait être toutefois entendu que les dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 du même accord, concernant les certificats d'origine et les factures commerciales accompagnant les marchandises des Colonies et Possessions italiennes dirigées en Bulgarie, ne seront applicables qu'à partir du moment où dans les Colonies et Possessions susdites seront institués des bureaux consulaires bulgares.

Je prie Votre Excellence de vouloir me faire connaître si Votre Gouvernement accepte la proposition formulée dans la présente.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

G. CORA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DI BULGARIA
AL MINISTRO D'ITALIA IN SOFIA

N. 331-51-II Sofia, le 20 mai 1931.

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'accord intervenu entre la Bulgarie et l'Italie par échange de Notes en date du 19 mai a. c. pour

régler, sur la base de réciprocité, la matière de la légalisation consulaire des certificats d'origine et des factures commerciales destinées à accompagner les marchandises dirigées par un des deux pays à l'autre, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que mon Gouvernement accepte la proposition du Gouvernement Royal d'Italie à ce que ledit accord ait plein effet également pour ce qui concerne les certificats d'origine et les factures commerciales destinés à accompagner les marchandises dirigées dans les Colonies et Possessions italiennes et les marchandises des Colonies et Possessions italiennes dirigées en Bulgarie.

Il est bien entendu que les dispositions visées aux paragraphes 2 et 3 du même accord, concernant les certificats d'origine et les factures commerciales accompagnant les marchandises des Colonies et Possessions italiennes dirigées en Bulgarie, ne seront applicables qu'à partir du moment où dans les Colonies et Possessions susdites seront institués des bureaux consulaires bulgares.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

BOUROFF.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932, n. 137.
Radiazione di alcune torpediniere dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Regie torpediniere 7, 9, 12 P.N. - 29 A.S. - 34, 35, 38, 41, 45 P.N. - 47, 49, 50, 51 O.S. - 52, 53, 54, 55 A.S. - 58, 60, 61, 62, 63 O.L. - 64, 65, 69, 70, 71 P.N. sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 29 febbraio 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 28 — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 febbraio 1932, n. 138.
Misura del contributo dovuto per l'esercizio 1932 al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo, ora Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare (S.O.S.I.S.);

Veduto il R. decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149, recante provvedimenti per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato predetto, a' sensi delle leggi e del decreto-legge precitati;

Veduto il bilancio preventivo per l'anno 1932, approvato dal Consiglio di amministrazione del Sindacato nella seduta del 19 dicembre 1931-X, e la relazione che l'accompagna;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato, approvato con R. decreto 27 marzo 1930-VIII, n. 560;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1932 al Sindacato obbligatorio siciliano infortuni solfare, ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, è, dal 1° gennaio, fissata in L. 15 per tonnellata di zolfo.

Art. 2.

L'indicato contributo di L. 15 verrà ripartito nel modo seguente:

a) L. 11,10 per tonnellata saranno attribuite al bilancio assicurativo dell'esercizio 1932, a norma dell'art. 1 della legge 11 luglio 1904, n. 396;

b) L. 3,90 per tonnellata saranno attribuite al bilancio sanitario dell'esercizio 1932, a norma dell'art. 9 della legge 14 luglio 1907, n. 527.

Art. 3.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana provvederà dal 1° gennaio 1932 alla riscossione del detto contributo, con le modalità stabilite dal decreto-legge 26 novembre 1925, n. 2149.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1932 - *Anno* X
Atti del Governo, registro 318, *foglio* 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 febbraio 1932, n. 139.
Approvazione dello statuto organico della « Fondazione Michele Conte » in Roma.

N. 139. R. decreto 2 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico della « Fondazione Michele Conte », in Roma, eretta in ente morale con R. decreto 29 ottobre 1931, n. 1412.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1932 - *Anno* X

REGIO DECRETO 15 febbraio 1932.

Sostituzione del presidente e di due componenti della Commissione superiore per la stampa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 luglio 1931, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto detto, col quale fu nominata la Commissione superiore per la stampa;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla sostituzione del presidente della Commissione stessa grand'uff. dott. Arnaldo Mussolini e del componente senatore Enrico Corradini, deceduti; nonchè dell'altro componente comm. Mario Carli, nominato Nostro console generale in Porto Alegre;

Visto l'art. 14 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 384;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il grand'uff. Luigi Barzini è nominato presidente della Commissione superiore per la stampa.

L'on. comm. Gaetano Polverelli e il cav. di gran croce Rino Alessi sono nominati membri della stessa Commissione superiore.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1932 - Anno X
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 226. — COLONNA.

(2316)

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932.

Nomina dell'on. conte Giuseppe Facchinetti Pulazzini a vice presidente della Commissione centrale per le imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. conte Giuseppe Facchinetti Pulazzini, senatore del Regno, è nominato vice-presidente della Commissione centrale per le imposte dirette in sostituzione dell'on. Pietro gr. cr. avv. Di Vico, senatore del Regno, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1932 - Anno X.
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 117. — GUALTIERI.

(2317)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Castel D'Ario (Mantova) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castel D'Ario (Mantova), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castel D'Ario (Mantova) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 125. — GUALTIERI.

(2293)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1932.

Riconoscimento del Fascio di Casciana Alta (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Casciana Alta (Pisa), chiede che il Fascio stesso sia rico-

sciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Casciana Alta (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1932 - Anno X

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1932 - Anno X
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 124. — GUALTIERI.

(2294)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1932.

Riconferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per le controversie sui compensi per le radiodiffusioni dai luoghi pubblici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;

Visto l'art. 5 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1928, registro 25 Ufficio riscontro poste, foglio 135, che provvede alla nomina dell'on. avv. Gino Olivetti a presidente del Collegio arbitrale di cui alla legge e al regolamento su citati;

Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e 6 febbraio 1931, che confermano l'on. avv. Gino Olivetti nella carica su menzionata fino alle date del 12 febbraio 1931 e 1932;

Decreta:

Art. 1.

L'on. avv. Gino Olivetti, deputato al Parlamento, segretario generale della Confederazione generale dell'industria italiana, è riconfermato fino al 12 febbraio 1933 nella carica di presidente del Collegio arbitrale incaricato di risolvere le eventuali controversie tra il concessionario dei servizi di radioaudizioni circolari e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del predetto regolamento 20 agosto 1928.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2296)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1932.

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulle radiodiffusioni di esecuzioni artistiche;

Visto l'art. 6 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1929, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1929-VII, registro 4 Ufficio riscontro poste, foglio 180, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma;

Visto i decreti Ministeriali 9 febbraio 1931 e 14 febbraio 1931 che confermano in carica la predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno dalla data del 14 febbraio 1932 la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Roma, costituita dai signori:

Ing. cav. uff. Michele De Ceglie, ispettore tecnico principale P. T., presidente;

Maestro Francesco Baiardi, professore presso il Regio conservatorio di musica di S. Cecilia, membro;

Ing. Umberto Martini, radiocultore, membro;

Cav. Giovanni Palma, ufficiale di 1ª classe P. T., segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2295)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1932.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Santa Marinella (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta l'istanza 17 corrente del Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, diretta ad ottenere che l'Opera stessa sia autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno dell'estensione di circa 600 mq., situato in Santa Marinella (Civitavecchia), offerto dal comm. Angelo Bernabei;

Visti gli atti, da cui risultano la libertà e proprietà dell'immobile donato;

Ritenuta la convenienza di accordare la chiesta autorizzazione;

Visto l'art. 1, commi 3° e 4°, della citata legge 10 dicembre 1925, n. 2277;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione sopraindicata.

Un estratto del presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2300)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1932.
Proroga della straordinaria gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle in comune di Vittorio Veneto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 9 novembre u. s. col quale venne prorogato fino al 30 dicembre p.p. il termine assegnato, pel compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione degli Ospedali civili di Ceneda e di Serravalle in comune di Vittorio Veneto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Vista la proposta del prefetto di Treviso;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario pel compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 aprile p. v.

Il prefetto di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 febbraio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2299)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.
Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 25 marzo 1920 col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Parma;
Ritenuto che occorre iscrivere fra le acque pubbliche anche il rio Fossa non compreso nell'elenco suddetto;
Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Parma.

Il detto schema di elenco sarà pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, numero 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ed annesso schema di elenco nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gl'interessati hanno il diritto di farvi opposizione e la provincia di Parma potrà presentare le sue osservazioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Parma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: DI CROLLALANZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine 1	Denominazione (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
	Rio Fossa	Rio Vallazzza	Noceto	Dallo sbocco alle origini

Roma, 1° marzo 1932 - Anno X.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*:
DI CROLLALANZA.

(2288)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1932.
Temporanea sostituzione del commissario incaricato della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospedali civili » di Genova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1930, con il quale fu sciolta, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, l'amministrazione dell'Opera pia « Ospedali civili », in Genova, affidandosene la temporanea gestione al gr. uff. prof. Francesco Saverio Mosso, assistito da una Commissione consultiva, e con l'incarico di proporre tutte le riforme ritenute opportune nei riguardi del pio ente per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale;
Visti i successivi decreti Ministeriali di proroga dei poteri affidati a detto commissario, che vengono, ora, a scadere il 31 maggio p. v.;
Attesochè il grand'uff. prof. Mosso deve recarsi temporaneamente all'estero per assolvere ad un incarico affidatogli dal Ministero degli affari esteri; che si manifesta, pertanto, la necessità di provvedere alla sua temporanea sostituzione, e cioè, fintanto che resterà assente, per tale motivo, da Genova;
Vista la proposta del prefetto;
Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Durante la permanenza all'estero del grand'uff. prof. Francesco Saverio Mosso, la gestione straordinaria del-

l'Opera pia « Ospedali civili », in Genova, è affidata temporaneamente, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. uff. dott. Achille Trovati.

Il prefetto di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 2 marzo 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2301)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Fioravante Bidisnig di Ferdinando, nato a Farra d'Isonzo l'8 gennaio 1900 e residente a Trieste, via del Prato n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bedini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Fioravante Bidisnig è ridotto in « Bedini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1121)

N. 11419-24351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Paola Bidisnig di Ferdinando, nata a Trieste il 3 febbraio 1909 e residente a Trieste, via del Prato n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bedini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Paola Bidisnig è ridotto in « Bedini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1122)

N. 11419-24349.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Rosa Bidisnig di Ferdinando, nata a Trieste il 26 maggio 1907 e residente a Trieste, via del Prato n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bedini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Rosa Bidisnig è ridotto in « Bedini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1123)

N. 11419-23368.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Valeria Brajcovich fu Rodolfo, nata a Trieste il 26 agosto 1908 e residente a Trieste, via delle Mura n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Valeria Brajcovich è ridotto in « Bracco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Iolanda di Valeria, nata il 2 febbraio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1124)

N. 11419-24635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal Sig. Luigi Caffau fu Giuseppe, nato a Trieste il 28 giugno 1876 e residente a Trieste, viale Tartini n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caffari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Caffau è ridotto in « Caffari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Camellini in Caffau di Giuseppe, nata il 1° aprile 1881, moglie;
2. Rosalia di Luigi, nata il 29 settembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1125)

N. 11419-23260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Cesnick di Pietro, nata a Trieste l'11 novembre 1892 e residente a Trieste, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cesini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Cesnick è ridotto in « Cesini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Guerrino di Maria, nato il 20 settembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1126)

N. 11419-16987.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Cetin di Martino, nata a Slivia (Fiume) il 6 luglio 1898 e residente a Trieste, via Scussa n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gettini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Francesca Cetin è ridotto in « Gettini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Romana di Francesca, nata il 29 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1127)

N. 11419-16990.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Cramar (Kramar) Giovanna fu Giovanni, nata a Trieste il 24 novembre 1905 e residente a Trieste, via Galileo n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carmi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giovanna Cramar (Kramar) è ridotto in « Carmi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Ida di Giovanna, nata il 29 maggio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1128)

N. 11419-24004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Duancich di Giuseppe, nato a Zara il 13 febbraio 1894 e residente a Trieste, via Tigor n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Duanelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Duancich è ridotto in « Duanelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Sessartich in Duancich di Marino, nata il 1° gennaio 1900, moglie;
2. Albino di Antonio, nato il 15 agosto 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1129)

N. 11419-12430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Dussic fu Pietro, nato a Castel di Racizze il 24 maggio 1888 e residente a Trieste, via Settefontane n. 88, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Dussic è ridotto in « Dussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Gregorovich in Dussich di Giovanni, nata il 15 maggio 1893, moglie;
2. Mario di Antonio, nato il 29 maggio 1919, figlio;
3. Ida di Antonio, nata il 27 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 14 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1130)

N. 2993.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della provincia di Trento e il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 contenente le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge citato;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel suddetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Ritenuto che il cognome « Barich » è di origine italiana e che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 deve riassumere forma italiana;

Sentito il parere della Commissione consultiva all'uopo nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Barich Simeone fu Antonio e fu Comar Pierina, nato a S. Eufemia (Jugoslavia) il 26 settembre 1877 e domiciliato a Zara, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bari ».

Uguale restituzione è disposta anche per la moglie Pozarina Natalina fu Michele e fu Pavich Anna, nata a San Cassiano (Jugoslavia) il 21 novembre 1871; per il figlio Miro, nato a S. Eufemia (Jugoslavia) l'11 dicembre 1903; per la nuora Coban Girolama di Marco e di Cucein Giovanna, nata a S. Eufemia (Jugoslavia) il 3 giugno 1903, e per i nipoti Barich Milca, Daniela, Maria, Domenica e Mario di Miro e Coban Girolama, nati a Zara, rispettivamente, il 26 novembre 1922, 25 settembre 1924, 11 febbraio 1927, 10 febbraio 1929 e 16 febbraio 1931.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 19 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(136)

N. 4086.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal sig. Blagdan Simeone fu Simeone e fu Michelenich Maria, nato a Zara il 4 ottobre 1884, e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere

la riduzione del cognome nella forma italiana di « Dalle Feste »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Blagdan Simeone fu Simeone è ridotto in « Dalle Feste ».

Uguale riduzione è stata disposta anche per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

Tomas Mattea fu Matteo e Marlat Maria, nata a Ugliano (Jugoslavia) il 21 settembre 1885, moglie;

Blagdan Simeone, Daria e Tania di Simeone e di Tomas Mattea, nati a Zara rispettivamente il 28 luglio 1912, 21 dicembre 1920 e 8 gennaio 1922, figli.

Il presente decreto sarà a cura della competente autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti dal n. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 22 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: VACCARI.

(139)

N. 50-15 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Giacomo di Andrea e fu Caterina Zizmond, nato a Ranziano il 24 luglio 1850 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc Teresa fu Mattia Jelersic, nata a Ranziano il 7 ottobre 1853, moglie;

Martinuc Francesco, nato a Ranziano il 26 maggio 1888, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(619)

N. 50-18 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Giuseppe fu Antonio e fu Maria Trojer, nato a Ranziano il 19 marzo 1879 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc Francesca fu Michele Mozetic, nata a Ranziano il 29 settembre 1881, moglie;

Martinuc Angela, nata a Ranziano il 9 luglio 1912, figlia;

Martinuc Isidoro, nato a Ranziano l'8 ottobre 1913, figlio;

Martinuc Francesco, nato a Ranziano il 17 settembre 1921, figlio;

Martinuc Giuseppe, nato a Ranziano il 16 ottobre 1922, figlio;

Martinuc Barbara, nata a Ranziano il 29 dicembre 1923, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(620)

N. 50-20 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Ernesto fu Giovanni e di Giovanna Martinuc, nato a Ranziano il 24 agosto 1895 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Martinuc ved. Giovanna fu Giuseppe Martinuc, nata a Ranziano il 4 giugno 1870, madre;
Martinuc Giovanni fu Giovanni, nato a Ranziano il 21 novembre 1902, fratello;
Martinuc Luigi fu Giovanni, nato a Ranziano il 27 giugno 1910, fratello;
Martinuc Giuseppe fu Giovanni, nato a Ranziano il 3 marzo 1914, fratello;
Martinuc Maria fu Andrea Pregelj, nata a Ranziano il 4 giugno 1898, moglie;
Martinuc Giovanni di Ernesto, nato a Ranziano l'8 agosto 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(622)

N. 50-19 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Martinuc Angelo fu Francesco e di Zajc Eugenia, nato a Ranziano il 5 ottobre 1909 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Martinuzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(623)

N. 50-23 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Mattia di Francesco e di Bone Anna, nato a Merna il 12 febbraio 1865 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Caterina di Giuseppe Zinik, nata a Merna il 12 settembre 1866, moglie;
Marusic Elia, nato a Merna il 12 febbraio 1906, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(624)

N. 50-24 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giovanni di Mattia e di Zinik Caterina, nato a Merna il 17 giugno 1902 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Matilde di Giuseppe Mozetic, nata a Merna il 7 luglio 1904, moglie;
Marusic Liubica, nata a Merna il 17 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(625)

N. 50-25 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Francesco di Matteo e di Zunig Caterina, nato a Merna il 5 aprile 1887 e residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Valerina fu Luigi Mozetig, nata a Gorizia il 10 ottobre 1898, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(626)

N. 50-27 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Giuseppe di Francesco e di Blazic Amalia, nato a Loquizza (Opacchiasella) il 18 marzo 1899 e residente a Merna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Marusic Angela di Andrea Blazic, nata a Merna il 10 settembre 1900, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(628)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 7 marzo 1932 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1932, n. 52, contenente riduzione della tassa di registro sui contratti di appalto per la costruzione di navi commesse da Stati esteri.

(2326)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, a nome di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 4 marzo 1932-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1932, n. 51, concernente il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

(2327)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 27 febbraio 1932, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Cammarata dott. Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei medici di Caltanissetta.

Agodi geom. Nemo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Ferrara.

(2306)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 23 febbraio 1932, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Fiumani dott. Armando a segretario del Sindacato provinciale fascista dei veterinari di Macerata.

Muzzi geom. Flavio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei geometri di Siena.

Calzoni dott. Augusto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli di Bologna.

Gaidoni Antonio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli di Milano.

Marchetti Enrico a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aosta.

Peraldo Amilcare a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Aosta.

Mazzola Epifanio a vice presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Enna.

(2307)

Si comunica che con decreto Ministeriale in data 22 febbraio 1932, è stata approvata la nomina del dott. Tretti Orazio a segretario del Sindacato provinciale fascista dei tecnici agricoli di Vicenza.

(2308)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 18 febraio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Wagner Heinrich, console generale onorario d'Austria a Trieste.

(2304)

In data 18 febbraio 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Monteverde Giuseppe, console generale onorario di Panama, alla residenza di Genova.

(2305)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 56.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 marzo 1932 - Anno X

Francia	75.80	Oro	371.43
Svizzera	373 —	Belgrado	34.10
Londra	71.824	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.79	Albania (Franco oro)	—
Spagna	148 —	Norvegia	3.93
Belgio	2.692	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.615	Svezia	3.95
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	215 —
Praga	57.50	Danimarca	3.95
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	73.425
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	69.25
Peso Argentino Carta	4.90	Rendita 3 % lordo	46.175
New York	19.25	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	17.29	Obblig. Venezie 3,50 %	83.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 89 — Numero del certificato provvisorio: 2269 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Calabria — Intestazione: Famà Salvatore di Fortunato, domiciliato in Messina — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 90 — Numero del certificato provvisorio: 5643 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sondrio — Intestazione: Confraternita del SS. Sacramento di Gordona — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 91 — Numero del certificato provvisorio: 14049 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Olocco Margherita fu Giuseppe, moglie di Consolato Carlo, domiciliata in Alba (Cuneo) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 98 — Numero del certificato provvisorio: 3175 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Aosta — Intestazione: Ditta Gallo Achille e Giulio d'Ivrea — Capitale: L. 700.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(168)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 118 — Numero del certificato provvisorio: 410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 13 agosto 1928 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Barile Biagio di Antonio, domiciliato a Ruvo di Puglia (Bari) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 126 — Numero del certificato provvisorio: 1631 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Ramondini Mario-Pietro — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 127 — Numero del certificato provvisorio: 32950 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Gigante Antonio fu Pasquale, dom. in Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 128 — Numero del certificato provvisorio: 3603 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Gorizia — Intestazione: Toros Maria fu Giovanni ved. Vosca, dom. in Medana (Gorizia — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 29 febbraio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2312)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di disegno di figura con la direzione del Laboratorio del mosaico nel Regio istituto d'arte di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;
Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la pianta organica del Regio istituto d'arte di Firenze, approvata con decreto Ministeriale in data 22 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1923, reg. 4, foglio 232;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduta la legge 6 luglio 1929, n. 1024;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli, al posto di insegnante di disegno di figura, (disegno di anatomia e nozioni elementari di anatomia pittorica), con la direzione del Laboratorio del mosaico nel Regio istituto d'arte di Firenze.

Art. 2.

L'insegnante prescelto verrà inquadrato al grado 9°, gruppo *A*, con lo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al detto grado.

Il medesimo verrà nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dei buoni risultati dell'esperimento constatati da apposita ispezione, verrà nominato stabilmente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 5, dovranno pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi richiami a documenti o titoli, presentati per qualsiasi motivo, ad altra Amministrazione.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Minitero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali. Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Nelle domande dovranno essere indicati con precisione, il cognome, nome, paternità e dimora del candidato, oltrechè il luogo dove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente bando di concorso. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale.

Il personale di Regie scuole ed i funzionari dello Stato saranno ammessi anche se abbiano oltrepassato il limite di età anzidetto, semprechè abbiano già acquistato il diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 45 anni;

b) certificato di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

c) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale, a sua volta, dev'essere autenticata dal Prefetto;

d) certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorse. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

h) elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, titoli, pubblicazioni e lavori presentati;

i) stato di famiglia.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati alle lettere *c*), *d*), *e*) e *i*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) il personale titolare di Regie scuole ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte e in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di un Istituto d'istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole artistiche o industriali debbono essere firmtai dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi per ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione. Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro: GIULIANO.

(2309)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.